



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Domenica Capezzerà	Presidente
dott. Federica Colantonio	Giudice
dott. Luigina Tiziana Marganella	Relatore

Premesso che in data 29.05.2020 IRTE S.r.l. con sede legale in (65013) Città Sant'Angelo (PE), Viale XXII Maggio 1944 n. 22 [pec: irtesrl@pec.it), codice fiscale e partita IVA 02014110684 depositava domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186bis LF, con contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, (fissato dal tribunale alla data del 4 settembre 2020);

- letti gli atti e la documentazione
- rilevato che l'art. 161 VI° comma l.f. stabilisce che il Tribunale con il decreto che fissa il termine per il deposito di proposta e piano di concordato può nominare il commissario giudiziale;
- considerato che tale termine non può che considerarsi come iniziale nel senso che il Tribunale ben può disporre la nomina del commissario in un momento successivo allorquando, ad esempio, si provveda alla concessione della proroga, ovvero nel caso in cui la procedura venga a protrarsi ben oltre il termine concesso come può accadere in seguito ai rilievi eventualmente mossi dal Tribunale;
- rilevato che nel caso di specie appare opportuna la nomina di un commissario della procedura, in quanto la natura del piano che prevede la continuità aziendale mirante al recupero dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società attraverso una continuità aziendale diretta, fa sì che si renda necessario un controllo costante sull'attività della società proponente, anche in ordine all'entità dei crediti prededucibili sorti in corso di procedura;
- considerato, inoltre, che si rendono meritevoli di attento esame da parte del commissario quelle che sono le poste attive e passive indicate nella proposta, i documenti contabili della società, i rapporti con le società



collegate anche ai fini del giudizio funzionalità della continuità ex art. 186 bis ult. comma l.f., nell'ottica di una migliore informazione del ceto creditorio

PQM

nomina commissario giudiziale della presente l'avv. Carlo Fimiani, con studio in Pescara alla via L'Aquila 9 il quale oltre a vagliare nei termini sopra detti l'attività compiuta sino ad ora dalla proponente, dovrà altresì vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino al decreto di ammissione ed in particolare il predetto professionista avrà il compito di:

- a) vigilare sulle attività fino ad ora compiute dalla debitrice;
- b) esaminare la relazioni periodiche inviate dalla debitrice;
- c) consultare valutare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, valutare le componenti patrimoniali dell'azienda, procedendo contestualmente alla ricognizione analitica degli elementi che la compongono, anche attraverso informative da parte di terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale;
- d) esaminare e riferire in ordine alle criticità sollevate in narrativa;
- e) prestare il proprio parere in relazione alle istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.

Concede al C.G. termine fino al 7.09.20 per il deposito di una relazione atta a riferire sulle circostanze appena mentovate e rinvia all'esito ogni decisione in merito alle istanze depositate agli atti del fascicolo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Commissario Giudiziale, alla Società ricorrente, alla Procura della Repubblica e per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2020

Il Giudice est

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

